

IMPOSTE E TASSEdi **MARCO NESSI****È indetraibile l'Iva non pagata per effetto di accordi successivi***Il mero possesso della fattura non legittima la detrazione dell'Iva ivi indicata.*

Il committente **non è legittimato a portare in detrazione l'Iva indebitamente fatturata** laddove **non sussista corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e la reale operazione economica**, ovvero se tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione. Lo ha chiarito l' **Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 11.09.2023, n. 426**.

Nel caso esaminato un soggetto passivo (Alfa) stipulava un contratto di consulenza con una società (Beta), la quale, nel 2021, emetteva a tale titolo fatture per complessivi 762.579,89 euro (di cui 137.514,41 euro per Iva). Le fatture venivano immediatamente **contestate dalla committente**, la quale richiedeva l'emissione di apposite note di credito al prestatore (Alfa), che nel frattempo non aveva pagato l'importo addebitato da Beta (e che, a sua volta, aveva ceduto il proprio credito a un terzo). Nel 2023 la **controversia veniva definita in via transattiva** con il versamento di un importo da Alfa a Beta (omnicomprensivo) pari a 70.000 euro. In questo contesto, è stato chiesto di chiarire la **possibilità di detrarre l'intera Iva esposta da Beta nelle fatture originariamente emesse e contestate, alle quali non ha mai fatto seguito l'emissione di note di credito, ormai non più possibile** stante il decorso del termine annuale previsto dall'art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972.

Con riferimento a quanto sopra, **l'Agenzia delle Entrate** ha osservato quanto segue: (in linea generale) ai sensi dell'art. 168 della Direttiva 2006/112/Ce, il soggetto passivo può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'Iva dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o saranno resi da un altro soggetto passivo. Da ciò deriva che il **diritto alla detrazione** spetta non soltanto con riferimento all'**imposta versata**, ma anche relativamente a quella **dovuta**, ovvero quella che deve essere ancora pagata (Corte di Giustizia 29.03.2012 causa C-414/10); **il diritto alla detrazione non può essere esercitato con riferimento all'Iva indebitamente versata a monte**. Pertanto, la detrazione non si estende all'imposta dovuta in quanto esposta nella fattura (Cass. n. 8589/2022). Sulla base di questi principi, l'Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che nel caso di specie: **l'effettivo valore della prestazione di consulenza è quello stabilito in sede di stipula dell'accordo transattivo** (e non, viceversa, quello risultante nelle fatture oggetto di contestazione); la fattispecie, essendo riconducibile a un sopravvenuto accordo fra le parti, non consente l'emissione di una nota di variazione (stante il decorso del termine annuale previsto dall'art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972); **il mero possesso della fattura** (emessa per un importo superiore al successivo accordo transattivo raggiunto) **non legittima il diritto a detrazione dell'Iva in capo al committente, stante la mancata corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e la reale operazione economica** (e nel caso in cui questa corrispondenza non sia stata ripristinata attraverso la procedura di variazione).